

REGOLAMENTO (CE) N. 428/2003 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2003

recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 e nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 1394/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1498/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1995/2001 ⁽⁵⁾ la Commissione ha stabilito i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2077/2002 ⁽⁶⁾ la Commissione ha stabilito i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
- (3) L'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽⁷⁾, stabilisce che la Commissione deve fissare le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari per il 2002 e il 2003 risultanti dall'aumento dei contingenti previsto dall'allegato II del medesimo regolamento e una scadenza appropriata entro la quale i contingenti devono essere utilizzati.
- (4) Occorre quindi definire procedure amministrative semplici che consentano agli importatori comunitari di importare i quantitativi supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 427/2003.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 187 del 10.7.2001, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 225 del 22.8.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 12.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la gestione dei contingenti istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutti gli importatori che siano stati titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001 per i prodotti di cui ai codici SA/NC ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11 e 6404 19 10 sono autorizzati ad importare il 10,25 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6403 51 e 6403 59 sono autorizzati ad importare il 15,5 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6911 10 e 6912 00 sono autorizzati ad importare il 32,25 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione.

Articolo 2

L'autorità competente rilascia una licenza supplementare per i quantitativi supplementari indicati all'articolo 1.

La licenza supplementare ha validità fino al 31 dicembre 2003 ed è rilasciata gratuitamente e certificata dall'autorità competente.

Articolo 3

Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 per i prodotti di cui ai codici SA/NC ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11 e 6404 19 10 sono autorizzati ad importare il 21,28 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6403 51 e 6403 59 sono autorizzati ad importare il 32,83 %